

TI_GERICHTE 14.2024.60 vom 15. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.60_d20240415

FR: TI_GERICHTE 14.2024.60 du 15 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.60 del 15 aprile 2024

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Alimenti per il figlio maggiorenne che studia in un'università svizzera. Conclusione della formazione "appropriata"

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione di divorzio del

E. 5

Il reclamante disquisisce d'altronde sulla nozione di "formazione appropriata" giusta l'art. 277 cpv. 2 CC e con riferimento alla DTF 117 II 372 (consid. 5) sostiene ch'essa non si estende a un titolo complementare dopo la licenza.

E. 5.1

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L'enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 180 consid. 5.2.1, pag. 190). Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio alla DTF 124 III 501 consid. 3/b), in particolare la remissione del debito, la compensazione o il realizzarsi di una condizione risolutiva (DTF 124 III 501 consid. 3/b). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l'estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell'azione in annullamento o sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d'altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d'apprezzamento gioca un ruolo importante, la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 17 ad art. 81 LEF).

E. 5.2

Nel caso in esame, il reclamante desume "dagli atti" che la figlia ha conseguito tre lauree nel periodo che precede quello cui si riferisce il precetto esecutivo, un primo Bachelor in "science en géo-graphie/sciences de l'éducation" il 31 gennaio 2019, un secondo Bachelor

in “Science en lettres/sciences de l’éducation” il 31 luglio 2019 e un terzo in “Science en lettres/sciences de l’éducation Travail social e politiques sociales” il 31 gennaio 2022, titoli che a suo dire “le permettevano di rispettare agevolmente i requisiti di formazione Cantionali richiesti per il settore pubblico dell’educazione o ambire a dei incarichi nel settore privato”. Ritiene che al più tardi al 31 gennaio 2022 la figlia avesse una formazione appropriata, che le permettesse, attraverso il pieno sfruttamento delle proprie capacità, di soddisfare i bisogni materiali della vita con le proprie risorse. Osserva che secondo la giurisprudenza (DTF 117 II 372 consid. 5/b), il conseguimento di una licenza in un’università svizzera è in linea di principio sufficiente per ammettere che il figlio abbia beneficiato di una formazione appropriata secondo l’art. 277 cpv. 2 CC, mentre un titolo complementare (pare alludere a un Master) non ne fa parte.

E. 5.2.1

Il reclamante non indica precisamente gli “atti” sui quali fonda l’allegazione secondo cui la figlia avrebbe conseguito tre Bachelor né indica la fonte della sua affermazione per cui questi titoli le aprivano la via dell’insegnamento nel settore pubblico o privato. Soprattutto egli non si confronta con la motivazione del Pretore secondo cui si può dedurre dagli atti solo che l’istante ha conseguito un Bachelor il 31 gennaio 2022, siccome ha iniziato il corso di Master il mese successivo, né – direttamente – con l’argomento per cui la dottrina considera generalmente conclusa la formazione universitaria, ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC, con il conseguimento del Master. Insufficientemente motivato (a riguardo dell’art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela inammissibile su questo punto.

E. 5.2.2

Per abbondanza va precisato che la decisione citata dal reclamante (DTF 117 II 372, consid. 5/b/aa) non è decisiva nel caso concreto poiché è stata emanata, nel 1991, prima dell’implementazione del processo di Bologna in Svizzera (nel 2004, cfr. art. 15 dell’Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere, RS 414.205.1 e RU 2004, 3003 art. 7), che suddivide l’offerta formativa delle scuole universitarie e altri istituti accademici in tre livelli, ossia studio di bachelor, master e dottorato (art. 4 cpv. 1 della suddetta ordinanza). Oggi, si tende a considerare che nella maggior parte delle formazioni l’ottenimento del Bachelor è solo una tappa intermedia del percorso universitario superiore, che si conclude con l’ottenimento del Master (v. Philippe Meier, *Entretien de l’enfant majeur – Un état des lieux (1/2)*, JdT 2019 II 13, n. 19 e i rinvii). Comunque sia, determinare nel caso concreto se la formazione del figlio sia da considerare “appropriata” nel senso dell’art. 277 cpv. 2 CC già dopo il conseguimento del Bachelor costituisce una questione giuridica delicata che non incombe al giudice del rigetto risolvere (sopra consid. 5.1). Basta constatare, in specie, che il reclamante non ha portato la prova documentale piena che il suo obbligo di mantenimento della figlia è decaduto prima del giugno 2023. La decisione impugnata resiste quindi alla critica anche nel merito.

E. 6

Il reclamante si duole infine di non aver più sentito nulla della formazione della figlia dopo l’ottenimento della terza laurea, sicché l’ha ritenuta conclusa. Considera una palese prevaricazione dei propri diritti il fatto che la figlia abbia avanzato pretese per diciannove mensilità arretrate a formazione conclusa senz’aver formulato prima alcuna richiesta per oltre venti mesi. Reputa le pretese della figlia inattuati poiché secondo l’art. 290 CC i

contributi del mese corrente non pagati per intero in tempo utile devono essere reclamati in maniera tempestiva.

E. 6.1

Il reclamante non spiega perché le circostanze da lui rilevate costituirebbero eccezioni suscettibili d'impedire il rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 81 LEF. Egli, del resto, non si confronta con la motivazione del Pretore secondo cui la competenza per determinare gli effetti di un'eventuale carenza d'informazione del figlio sul dovere di mantenimento spetta al giudice del merito, non a quello del rigetto, invero con un'azione di annullamento dell'esecuzione (art. 85 a LEF) o di ripetizione dell'indebito (art. 86 LEF). Anche su questo punto il reclamo si avvera inammissibile per carenza di motivazione.

E. 6.2

Il riferimento all'art. 290 CC, fatto valere per la prima volta con il reclamo, è d'altronde fuori tema, poiché l'allegata esigenza di tempestività della richiesta è posta in relazione all'aiuto all'incasso da parte dell'ufficio specializzato e non all'esistenza né all'esigibilità dei singoli contributi, che fatti salvi casi particolari di abuso manifesto di diritto possono essere fatti valere entro il termine di prescrizione (cfr. DTF 131 III 443 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.26 del 19 agosto 2020 consid. 6.3). A parte il fatto che il reclamante non specifica in cosa consisterebbe la "palese prevaricazione" di cui si duole, quesiti per la cui soluzione il potere d'apprezzamento gioca un ruolo importante, come nel caso in cui viene invocato un manifesto abuso di diritto, esulano dal potere di cognizione del giudice del rigetto (sopra consid. 5.1).

E. 7

In conclusione, nella misura in cui è ricevibile il reclamo è infondato. Il giudizio odierno non pregiudica però la questione dell'esistenza materiale delle pretese poste in esecuzione (sopra consid. 2), che possono essere contestate mediante un'azione di annullamento dell'esecuzione (art. 85 a LEF) o di ripetizione dell'indebito (art. 86 LEF), l'azione di modifica della sentenza di divorzio (art. 286 CC) essendo invece indicata per adattare il contributo alle risorse del genitore obbligato o per sopprimerlo per il futuro.

E. 8

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. La decisione d'irricevibilità del 4 giugno 2024 è annullata. 2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 3. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.